

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

47^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 MARZO 1982

Presidenza del Presidente BUZZI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica dell'articolo 51, comma undicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» (1334), d'iniziativa dei deputati Brocca ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 526
FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	526
SCHIANO (DC), relatore alla Commissione	526

Interrogazioni

PRESIDENTE	521, 524, 526
CHIARANTE (PCI)	525
FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	522, 525
FORNI (DC)	523

I lavori hanno inizio alle ore 10,20.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è dei senatori Forni ed altri. Ne do lettura:

FORNI, FIMOGNARI, COLOMBO Ambrogio, LA RUSSA Vincenzo, FOSCHI, MAZZA.

— *Al Ministro della pubblica istruzione.* —

Premesso:

che in data 30 maggio 1980 il soprintendente al «Teatro alla Scala», Carlo M. Bandini, chiedeva al preside del liceo scientifico statale «Vittorini» di Milano, sulla base di una delibera del consiglio di amministrazione dello stesso ente autonomo del 28 maggio 1980, di farsi promotore dell'istituzione di una sezione sperimentale ad indirizzo coreutico del liceo stesso, presso il «Teatro alla Scala», per gli alunni della scuola di ballo;

che tale proposta, ritenuta valida, era attentamente valutata dagli organismi compe-

7^a COMMISSIONE47^o RESOCONTO STEN. (10 marzo 1982)

tenti del liceo scientifico «Vittorini» di Milano (collegio dei docenti, consiglio di istituto), i quali, in data 17 giugno 1980, hanno proposto al Ministero l'istituzione di una succursale sperimentale e ad indirizzo coreutico presso la scuola di ballo della «Scala» per l'anno 1980-81;

che tale sperimentazione è stata autorizzata dal Ministero con il decreto ministeriale 9 settembre 1980;

che l'esperimento è stato condotto sulla base di una programmazione seria e pedagogicamente valida e che esso ha consentito agli alunni la proficua frequenza della scuola di ballo contemporaneamente a quella del corso liceale strutturato su materie coerenti con gli impegni professionali futuri degli stessi giovani;

che per il funzionamento del corso è stata stipulata una convenzione, in data 24 marzo 1981, fra il preside del liceo ed il soprintendente al «Teatro alla Scala» di Milano, in cui era ribadita la validità della collaborazione in atto ed era riconosciuto all'ente autonomo stesso il diritto di indicare il personale docente delle materie specifiche dell'indirizzo coreutico (danza classica, danza moderna e punte, storia del balletto, eccetera);

che in data 22 aprile 1981 il preside del liceo scientifico «Vittorini» chiedeva al «Teatro alla Scala» di far conoscere le intenzioni dell'ente sul proseguimento dell'esperimento della sezione coreutiva anche per il 1981-82 con la creazione di una sezione di prima liceo accanto alla classe sperimentale già in funzione;

che, inspiegabilmente, il soprintendente al «Teatro alla Scala» non ha mai risposto alla richiesta del preside, nè ha voluto mai incontrare lo stesso, nonostante le richieste, ed ha utilizzato invece come intermediario un certo signor Reali di cui non si sono mai conosciuti né la funzione, nè il titolo di rappresentanza;

che — a seguito di un atteggiamento di «silenzio-rifiuto» accompagnato da illazioni, non documentate, sull'intenzione dello Stato di sottoporre a controllo il «Teatro alla Scala» di Milano — l'esperimento è stato interrotto anche per gli alunni del corso già in

funzione, costretti ad iscriversi ad un liceo scientifico civico senza la possibilità di conciliare le lezioni del corso con quelle di danza;

constatato l'incomprensibile ed ingiustificato comportamento del soprintendente del «Teatro alla Scala», che ha provocato l'interruzione di una sperimentazione valida, seria, frutto della competenza e del lavoro assiduo del preside e dei docenti impegnati;

tenuto conto dello stato di malcontento degli alunni e delle loro famiglie che non hanno ricevuto dalla Soprintendenza del teatro spiegazione alcuna, in spregio ad ogni buona norma di democratica convivenza;

rilevato che attraverso la stampa si tenta di avallare versioni poco convincenti dei fatti accaduti,

gli interroganti chiedono al Governo di far conoscere la sua opinione in merito, la verità sui fatti indicati e quali misure intende adottare per rispondere alle esigenze delle famiglie degli alunni che chiedono il ripristino di una sperimentazione da tutti ritenuta positiva ed insostituibile.

(3-01710)

FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Ministero, pur considerando le esigenze degli allievi della scuola di ballo del «Teatro alla Scala», dopo aver acquisito il parere del comitato per la sperimentazione in merito all'esperimento già autorizzato con decreto del 9 settembre 1980 presso la succursale ad indirizzo coreutico del liceo «Vittorini», non ha ritenuto di poter rinnovare l'autorizzazione per lo svolgimento di un secondo ciclo.

Non ininfluente a questo proposito si deve considerare la difficoltà del Ministero ad inserire i docenti del «Teatro alla Scala» in tutte le attività dell'Istituto.

Tuttavia, al fine di far concludere agli allievi iscritti il ciclo già iniziato, era prevista per il corrente anno scolastico 1981-82 la prosecuzione della seconda classe del corso in parola. Invece, la sperimentazione ha avuto termine nello scorso anno scolastico 1980-81 in quanto, come fa rilevare il Provveditorato agli studi di Milano, tutti gli studenti della seconda classe si erano iscritti al liceo

scientifico civico di quella città. Sono poi intervenute informazioni secondo le quali il «Teatro alla Scala» starebbe esaminando più idonee iniziative per sostituire il liceo coreutico con una scuola di formazione finanziata dalla Regione che, tra l'altro, pare più rispondente alle esigenze di cui trattasi.

Queste sono le notizie che il Ministero ha potuto avere e che giustificano il non aver provveduto alla prosecuzione dei corsi per mancanza sostanzialmente — dicono — di allievi.

FORNI. Signor Presidente, signor Sottosegretario, devo dichiararmi del tutto insoddisfatto, perchè la risposta alla interrogazione non è pertinente alle domande che ho formulato.

Pertanto, desidero ribadire quanto ho esposto nella interrogazione, e cioè che la sperimentazione della sezione del liceo coreutico presso il liceo scientifico «Vittorini» è stata effettivamente richiesta dal «Teatro alla Scala» di Milano ed il liceo medesimo ha portato avanti questa sperimentazione, con l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, con soddisfazione delle famiglie degli allievi, non essendo stata data alcuna notizia in contrario dallo stesso ente del «Teatro alla Scala». Resta veramente inspiegabile il fatto che il «Teatro alla Scala» non abbia dato una risposta al preside del liceo «Vittorini» che chiedeva l'autorizzazione preventiva per sottoporre al Ministero della pubblica istruzione la richiesta di continuare anche per il 1981-82 la sperimentazione di una sezione del liceo coreutico presso il «Teatro alla Scala». Il Sottosegretario ha affermato, nella sua risposta, che il comitato per la sperimentazione avrebbe espresso parere contrario.

Orbene, agli interroganti interesserebbe conoscere le motivazioni di tale parere contrario perchè tutto quanto è stato detto e scritto sull'esperimento in argomento sta a dimostrare che esso ha avuto un esito largamente positivo. Attraverso la istituzione della sezione a indirizzo coreutico presso il liceo «Vittorini», si è finalmente riusciti a conciliare l'attività degli alunni della scuola di danza con l'attività scolastica, nel senso che non si è trascurata nessuna delle materie tradizionali

del liceo scientifico, ma esse sono state conciliate con le lezioni che normalmente si svolgono presso la scuola di ballo, lezioni che richiedono un notevole impegno da parte degli allievi. Non so su quali elementi si sia basato il parere negativo del comitato. Sarebbe utile conoscerne le motivazioni e verificare se corrispondono alla verità o se si è trattato di argomentazioni strumentali al fine di non continuare la sperimentazione medesima.

Secondo le argomentazioni qui addotte dal rappresentante del Governo in ordine alla non continuazione dell'esperimento, la difficoltà maggiore è derivata dall'inserimento dei docenti del «Teatro alla Scala» nell'attività del liceo «Vittorini», sezione sperimentale a indirizzo coreutico. Debbo dire che ciò non corrisponde a verità perchè, come è stato indicato nella interrogazione, in data 24 marzo 1981 fu stipulata una convenzione fra il «Teatro alla Scala» e il preside della scuola con cui si chiarivano i termini dell'inserimento degli insegnanti nella sezione sperimentale. Da parte del preside, cioè, sarebbero stati nominati formalmente gli insegnanti che venivano indicati dal «Teatro alla Scala» come insegnanti delle materie proprie della scuola di ballo e si sarebbe tenuto conto del parere dello stesso soprintendente o dei responsabili scolastici del «Teatro alla Scala» in materia di scelta degli altri insegnanti ai fini del possesso dei requisiti necessari per integrare l'attività della scuola di ballo con le materie tradizionali, in modo che fossero svolte in coerenza con le caratteristiche di preparazione professionale della scuola stessa. Quindi, questo problema era stato risolto di comune accordo. Non vedo perchè si venga a dire qui dell'esistenza di difficoltà di inserimento dei docenti.

Allora, può essere vero quanto è stato detto e scritto più volte, e cioè che il «Teatro alla Scala» non vuole avere alcun rapporto con lo Stato per timore di perdere la sua autonomia. In questo caso, però, non si tratta di perdere alcuna autonomia e mi meraviglierei molto, ripeto, che si venisse a dire che vi erano difficoltà di inserimento dei docenti.

Si è anche detto che vi era la volontà di proseguire l'esperimento in corso. Se esisteva

questa volontà — ci si chiede — perchè mai il soprintendente al «Teatro alla Scala» non ha mai risposto al preside del liceo «Vittorini» che voleva conoscere le intenzioni dell'ente in ordine ai programmi per l'anno scolastico 1981-82? Non c'è mai stata una risposta scritta. Io dispongo delle lettere spedite dal liceo «Vittorini» al soprintendente: ripeto che non vi è stata nessuna lettera di risposta di quest'ultimo al preside del liceo «Vittorini». Il preside ha chiesto di essere sentito più volte dal soprintendente al «Teatro alla Scala», ma questi non l'ha mai ricevuto. Si è sempre servito di un intermediario che non si sa bene chi sia perchè non pare abbia una qualifica particolare per ricoprire un ruolo didattico o direttivo in una scuola del «Teatro alla Scala».

Di fatto, si è lasciato morire un esperimento senza neppure dare una risposta sulla possibilità di continuarlo. In tutte le leggi stiamo introducendo il concetto del silenzio-assenso, ma da parte del «democraticissimo» soprintendente al «Teatro alla Scala» si usa il vecchio criterio del silenzio-rifiuto. Non si è voluto dare alcuna risposta. Va bene che un preside di liceo non è all'altezza di dottrina e di capacità del soprintendente Carlo Maria Badini! Però sappiamo che si deve rispondere a tutte le istanze, soprattutto se formulate a nome di una scuola dello Stato. Quindi, anche l'asserzione secondo la quale vi era la volontà di proseguire non corrisponde affatto alla verità. Essa vi era, sì, da parte della scuola; ma è mancato l'assenso da parte del «Teatro alla Scala».

Vengo all'ultima questione. Quando si sarebbe voluto proseguire i corsi, i giovani erano già iscritti al liceo civico, si è detto. Ora, questo non è vero. I ragazzi si sono iscritti al liceo civico perchè non avevano avuto risposta in ordine alla continuazione della sperimentazione. Vorrei anche ricordare che l'iscrizione al liceo scientifico civico non consentiva — come consentiva invece la frequenza della sezione sperimentale coreutica — di conciliare le attività scolastiche con quelle della scuola di ballo, in quanto le attività di quest'ultima coincidono, come orario, con quelle didattiche del liceo. Chiedo pertanto che il Ministero riesamini la questione: le

notizie che ci ha fornito il Sottosegretario stanno a dimostrare, infatti, un mancato approfondimento della questione. Ho il timore che vi sia davvero un disegno di carattere politico che non consente la continuazione di una sperimentazione che si è dimostrata valida. Del resto, se la situazione fosse stata chiara, eventuali dubbi sarebbero chiariti; ma poichè dalla risposta che abbiamo avuto la situazione è apparsa ancora più confusa di quanto non sapessimo, ne traggo la convinzione che artatamente si sia voluto stroncare una valida attività per motivi che il «Teatro alla Scala» e il comune di Milano non intendono far conoscere. Siccome sappiamo quali tipi di maggioranza reggano sia la città di Milano, sia il «Teatro alla Scala», desidero sapere se non esistano motivi di ordine politico dietro questa vicenda che, ripeto, non appare affatto chiara.

Ribadisco, nel concludere, la mia assoluta insoddisfazione, e mi riservo di presentare un'altra interrogazione nella speranza di ottenere ulteriori e più chiare spiegazioni.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Chiarante e Salvucci. Ne do lettura:

CHIARANTE, SALVUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quali motivi non ha ancora dato l'autorizzazione alla nomina di due professori straordinari chiamati, rispettivamente, nei mesi di aprile e di luglio 1981, dalle facoltà di architettura e di lingue dell'università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti.

Se, a quanto sembra, il ritardo è dovuto a obiezioni avanzate dagli uffici ministeriali per il fatto che le due facoltà indicate comprendono, al momento, ciascuna un solo professore di ruolo, si ricorda che già altre chiamate effettuate in analoghe condizioni sono state approvate dal Ministero sia prima, sia dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, e si fa presente che, in ogni caso, l'articolo 100 di tale decreto del Presidente della Repubblica non appare in alcun modo applicabile a facoltà già costituite e funzionanti, essendo esplicitamente riferito — come è stato sottolineato

per ben due volte anche dal Consiglio universitario nazionale — a facoltà di nuova istituzione.

Gli interroganti sollecitano, pertanto, il Ministro a dare la predetta autorizzazione rilevando che ulteriori ritardi — data l'imminenza del termine del 1º novembre — sarebbero di grave danno per la funzionalità dell'Ateneo abruzzese (che già versa in non poche difficoltà a causa dei ritardi della statizzazione da tempo promessa), nonchè per i docenti interessati.

(3-01615)

FASSINO, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito alle due proposte di nomina formulate dall'università «Gabriele D'Annunzio» di Chieti, il Ministero premette che per il docente della facoltà di lingue e letterature straniere è stato dato il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale, e quindi è giunto il prescritto nulla osta da parte del Ministero stesso. Non è stato possibile, però, adottare analoga procedura per il docente della facoltà di architettura in quanto la proposta di nomina era stata effettuata dall'unico professore di ruolo della facoltà, e quindi, secondo il Ministero, non legittimamente, ai sensi dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che consentiva in prima applicazione la chiamata da parte di altre università di vincitori non chiamati dalle facoltà che avevano bandito i concorsi.

Quanto ai richiesti chiarimenti circa la nomina per chiamata di professori straordinari vincitori di concorsi a cattedre universitarie, si ricorda che con l'articolo 100 dell'anzidetto decreto del Presidente della Repubblica è stato fissato il principio in base al quale devono essere costituiti i comitati ordinatori di tutte le facoltà in cui il numero di professori ordinari sia inferiore a tre. Si è posto successivamente il problema se, ai fini della costituzione dei predetti comitati, debba essere applicata la norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica che prevede la procedura elettorale o se, invece, i componenti possano altrimenti essere designati direttamente dal Ministro, previo parere del Consiglio universitario nazionale.

In proposito il Ministero ha ritenuto di

proporre un apposito quesito al Consiglio di Stato, il quale dovrà quindi esprimere il suo parere circa la procedura da adottare per la costituzione dei comitati stessi. Non appena sarà acquisito tale parere, al quale restano subordinate le determinazioni nella materia di cui trattasi, ne sarà data notizia.

CHIARANTE. Debbo dichiararmi non solo del tutto insoddisfatto, ma anche stupito per la risposta del Governo: perchè essa è venuta dopo la discussione che si è svolta in quest'Aula, proprio a proposito del problema in esame, nell'ambito del dibattito sulla legge per la statalizzazione delle università. Il sottosegretario Fassino ha avuto il compito davvero ingrato — e mi dispiace per lui — di leggere un testo di cui ignora del tutto i precedenti. Ma questo non toglie nulla alle responsabilità del Governo: che, proprio in quest'Aula, nel corso di queste settimane, quando si è discusso a lungo intorno alla questione dei modi di costituzione o di completamento dei comitati ordinatori delle facoltà, ha anch'esso riconosciuto come un dato che era ormai assodato il fatto che sulla base della legislazione vigente (e non solo in rapporto all'interpretazione data dal Consiglio universitario nazionale e richiamata nell'interrogazione, ma anche in rapporto alla successiva e non meno autorevole interpretazione data dal Consiglio di Stato, che è venuta dopo la presentazione della mia interrogazione) deve essere considerata valida la chiamata effettuata anche da un solo professore ordinario. Proprio per questo nel dibattito sulle nuove università il Governo ha proposto una formulazione sulla quale, per altri versi, noi abbiamo sollevato obiezioni e manifestato perplessità, ma che appunto per il fatto di voler introdurre una nuova regolamentazione per le chiamate, con ciò stesso ammetteva che in base alla legge che tuttora è in vigore la chiamata può essere effettuata anche da un solo professore. Ma se questa è la norma in vigore, non è ammissibile che ora il Governo continui ad opporre rifiuti all'applicazione della legge. Dal Consiglio di Stato è stato riconosciuto esplicitamente che le chiamate anche se compiute da facoltà con un solo ordinario devono essere considerate valide; non è pertanto possibile continuare a

bloccarle con l'argomento secondo il quale sono state fatte — appunto — da un solo professore ordinario. Questo significa violare la legge.

Pertanto, non solo mi dichiaro insoddisfatto, ma affermo ancora una volta che da parte del Governo si viola la legge quando si mantiene un atteggiamento di diniego dell'applicazione della normativa riconosciuta dal Governo stesso come tuttora vigente.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 51, comma undicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato» (1334), d'iniziativa dei deputati Brocca ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 51, comma undicesimo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», d'iniziativa dei deputati Brocca, Fioret e Casati, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Schiano di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

SCHIANO, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame intende correggere una evidente omissione di coordinamento avvenuta all'interno dell'articolo 51 della legge di cui al titolo. Pertanto, il significato di questo disegno di legge è meramente tecnico, anzi di mera aritmetica elementare.

Per rendersi conto del problema occorre ricordare che con l'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si stabiliva che al personale direttivo della scuola fosse riconosciuto il servizio effettivamente prestato in qualità di insegnante di ruolo nella carriera di provenienza nella misura di un terzo ai fini giuridici ed economici; con il nono comma dell'articolo 51

della legge n. 312 del 1980, di cui ci stiamo occupando, sempre al personale direttivo, si elevava il riconoscimento, previsto nella misura di un terzo dall'articolo 82 ora citato, alla metà. Con l'undicesimo comma dello stesso articolo, si volevano applicare i benefici di questa elevazione alla metà del riconoscimento ai fini giuridici ed economici per il servizio prestato nella carriera di provenienza anche al personale direttivo delle istituzioni educative statali e al personale non docente. Senonchè, anzichè recitare: «il disposto di cui all'articolo 82, come modificato dal nono comma», il testo dell'undicesimo comma recita: «come modificato dall'undicesimo comma» (cioè da se stesso). Pertanto il testo, così com'è, risulta incomprensibile, essendo peraltro chiara a tutti noi la volontà del legislatore di renderlo applicabile nella misura prevista dal nono comma.

Il provvedimento al nostro esame non fa che riproporre il testo dell'undicesimo comma dell'articolo 51 della legge n. 312 del 1980 sostituendo le parole «undicesimo comma» con le altre «nono comma».

Si tratta di una mera questione di coordinamento: quasi non mi pare di dover invitare la Commissione all'approvazione del provvedimento, tanto essa mi sembra dovuta. Mi rimetto comunque alla sua decisione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

FASSINO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

L'undicesimo comma dell'articolo 51 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito dal seguente:

«Il disposto di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio

7^a COMMISSIONE

47^o RESOCONTO STEN. (10 marzo 1982)

1974, n. 417, come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresì, al personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto

ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. CARLO GIANNUZZI